

## Uno statuto peggiore? (7 luglio 2007)

Più si legge e rilegge il testo della proposta per la revisione dello statuto, più aumenta la sensazione, anzi la certezza, che questo secondo testo è peggiorativo rispetto al primo. In ogni caso uno statuto deve essere agile e non infarcito e appesantito da tanti articoli finalizzati al funzionamento, come emerge anche visivamente dalle due colonne affiancate che ci sono state sottoposte.

Qui di seguito alcuni punti critici e relative riflessioni:

- 1) Tutte le cariche passano da 3 a 4 anni. È questo un miglioramento? Se è vero che la durata di 4 anni per le cariche elettive è stata adottata nella maggior parte degli statuti delle università italiane, e se è vero che le linee di governo hanno bisogno di un tempo sufficientemente lungo per potersi esprimere al meglio, è anche vero che la situazione può divenire per lo meno pesante nel caso che la persona eletta non si dimostri all'altezza delle aspettative. L'altra soluzione, ovviamente, sarebbe la non rieleggibilità.
- 2) Abbassamento del quorum per i consigli di Facoltà (art. 17, comma 2 ter), che viene ridotto ad un terzo degli aventi diritto. È questo un segnale molto preciso, senza equivoci, che ci viene trasmesso dai vertici dell'Ateneo. La variazione non è di poco conto; di fatto significa che tutte le decisioni possono passare tranquillamente, senza preoccuparsi della presenza o meno dei colleghi. È questo un segno della cosiddetta "ascesa dei presidi" che ormai vige sovrana e che in tal modo avrebbero maggiore autonomia gestionale.
- 3) Manca un Codice etico, come ha ad esempio elaborato l'Università di Bologna. Qui (art. 2bis) è stato varato un "Codice di comportamento", abbastanza generico. Ma su questo si rinvia all'articolo già apparso su Ateneofuturo.
- 4) Per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo 1 (a proposito della Facoltà di Medicina) non era necessario aggiungere "perseguito, in via prioritaria, azioni coordinate ed integrate con il Servizio Sanitario Regionale".
- 5) A proposito dell'art. 7, comma 1, che riguarda la formazione, il testo è rimasto invariato rispetto al vigente statuto, mentre esistono ormai documenti europei, come il Processo di Bologna, etc., di cui sarebbe stato bene fare almeno un riferimento.
- 6) Il diritto all'informazione, che da art. 9 diviene art. 4 bis, risulta palesemente peggiorato in quanto l'introduzione di un regolamento (comma 4), che ancora non è stato elaborato, rende al tempo stesso vaga la materia.
- 7) Al Garante (art. 10) spetta di rispondere anche "ad asserite violazioni di norme statutarie". Rimane l'interrogativo più generale che riguarda il peso effettivo del garante: quando il garante si esprime su una determinata questione, possono il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ignorare, e addirittura andare contro, il parere del Garante? La domanda non è oziosa, in quanto, sfogliando i verbali di questi due organi, è emersa qualche discrepanza (si veda la questione del Corso Stilismo e Cultura della Moda).
- 8) Il comma 1g dell'art. 14 dello statuto in vigore, dove il Consiglio di Amministrazione "attribuisce le funzioni di Direttore Amministrativo", è stato cassato per essere sostituito da una presenza ancora maggiore del Rettore, il quale "sentito il Consiglio di Amministrazione, nomina il Direttore Amministrativo e gli assegna gli obiettivi da conseguire, in coerenza con le

linee programmatiche d'indirizzo". Ne emerge una figura di rettore, esperto anche nello scegliere il direttore amministrativo!

- 9) Si afferma tra l'altro che il Consiglio di Amministrazione (art. 12), oltre ad essere organo di governo e di indirizzo, è anche organo di controllo. Questa funzione di controllo, introdotta in questo nuovo testo, non può non essere peggiorativa in quanto lo stesso organo controlla se stesso, con tutte le conseguenze di autoreferenzialità facilmente immaginabili.
- 10) L'introduzione del Collegio dei direttori di Dipartimento (art. 24 bis), che comprende i direttori dei 70 dipartimenti dell'Ateneo fiorentino, avviene in modo non limpido: si tratta, come è noto, di novità assoluta, che però viene ad essere dequalificata dal fatto che il Presidente di tale Collegio è lo stesso Rettore e soprattutto dal fatto che non c'è una rappresentanza di tale Collegio all'interno del senato accademico, come avviene presso gli altri atenei italiani. Il tutto è complicato dall'esistenza del Collegio dei direttori di area, che dovrebbe essere convocato dal rappresentante di area. Quindi 5 piccoli collegi ed un grande collegio che li comprende tutti, senza che siano definite le competenze di entrambi.
- 11) Ampio spazio viene dato nel descrivere i compiti dei corsi di laurea (art. 18). Peccato che non venga precisata la figura del manager didattico che collabori a stretto contatto con il presidente del corso di laurea, che molto spesso, come indicano recenti episodi, viene "bacchettato" dagli uffici centrali o dallo stesso polo per questioni di equipollenza (questioni che, come è ovvio, spettano al solo Consiglio di corso di laurea), oppure per verbali di esami sostenuti presso altre facoltà, ecc.
- 12) "La Giunta [di Presidenza di Facoltà] ... non potrà essere composta da un numero di membri inferiore a 6": questa dicitura elimina la precedente formulazione "inferiore a 6 e superiore a 30", che sembra più equilibrata e soprattutto più chiara. Caso evidente di peggioramento.
- 13) Non sono specificati i 4 "Poli", ovvero quei 4 centri di servizi, come vengono chiamati, che hanno sconvolto l'intero sistema del funzionamento universitario. Nati probabilmente con l'intento di ridurre il personale tecnico amministrativo e così di risparmiare, i poli si sono rivelati più costosi del previsto. Il problema più grave, come emerge leggendo il regolamento del 1 giugno 2005, è dato dal fatto che la presenza del corpo docente, che possa costituire una linea di indirizzo, è davvero molto debole, relegata come è alla figura del Preside di Facoltà (e non si capisce come possa rappresentare i Dipartimenti, che ovviamente sono anche interfacoltà) e alla figura del delegato del Rettore.
- 14) "Al Dipartimento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità". Questo punto entra in contraddizione con la situazione attuale, dove la presenza dei Poli ha di fatto tolto l'autonomia contabile dei Dipartimenti. Dunque, paradossalmente, o si elimina il conto unico presso i Poli (ma non si torna indietro), oppure si toglie la farsa della autonomia contabile.
- 15) Una "visibilità" autonoma è stata attribuita al Sistema informatico di Ateneo (art. 27bis) che, nonostante il voto contrario del Presidente della Commissione di revisione dello Statuto, prof. Alfredo Corpaci (come risulta dal verbale del 26 febbraio 2007), fa il suo ingresso all'interno dello Statuto stesso.
- 16) Accanto ai Centri interdipartimentali e ai Centri interuniversitari, vengono istituiti i "Centri di ricerca di Ateneo" (art. 26 bis), ovvero quelli che oggi sono comunemente chiamati centri di

eccellenza (10 in ateneo, 2 per aree), la cui presenza – almeno in alcuni casi – rischia di entrare in conflitto con i Dipartimenti, che sono invece i luoghi privilegiati della ricerca.

- 17) È prevista inoltre un'altra possibilità, quella di costituire “Centri per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali” (art. 28 bis). Se si darà luogo a questi centri, si spera che saranno debitamente interpellati e coinvolti i docenti che lavorano e insegnano nell'ambito delle discipline dei beni culturali: purtroppo, come è accaduto in passato e come continua ad accadere, si procede senza neanche sapere che all'interno dell'ateneo ci sono persone che lavorano nel settore.
- 18) È stato introdotto l'art. 41 bis (= Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio). È questa una norma singolare, che dà per scontato la situazione attuale di inefficienza.
- 19) È stata introdotta la figura di Rettore emerito (art. 46 bis), ma su questo si può rinviare ad un articolo già apparso su *Ateneofuturo*.